



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell'11/07/2013,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2014)

Indice

Capo I – Principi generali

Art.1 – Oggetto

Art.2 – Destinatari

Art.3 – Finalità degli interventi

Art.4 – Requisiti di accesso

Art.5 – Definizione di condizione economica

Capo II – Descrizione e disciplina degli interventi

Art.6 – Minimo Vitale

Art.7 – Contributo Economico Straordinario

Art.8 – Contributo a Progetto

Capo III – Disposizioni finali

Art. 9 – Procedimento amministrativo

Art.10 – Deroghe

Art.11 – Controlli

Art.12 – Norme transitorie

Art.13 – Abrogazione

Art.14 – Entrata in vigore

Capo I – Principi generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi di natura economica denominati minimo vitale, contributi economici straordinari e contributi a progetto di competenza del Comune di Ponzano Veneto.

Gli interventi di cui al presente Regolamento costituiscono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Ponzano Veneto e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto della famiglia e del singolo in difficoltà. Tali interventi, anche ai fini della relativa quantificazione, vanno posti pertanto in relazione alle altre risorse messe a disposizione dalla rete dei servizi che, anche se in forma indiretta, possono essere considerate redditi.

Art. 2 Destinatari

Hanno titolo ad usufruire degli interventi di cui al presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i residenti nel Comune di Ponzano Veneto che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale e siano in possesso di cittadinanza italiana, o siano cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, o stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 in possesso della Carta di soggiorno o del permesso di soggiorno non inferiore a un anno.

Art. 3 Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati a prevenire e a contrastare la povertà, la marginalità e la vulnerabilità, laddove l'insufficienza del reddito e la scarsità di risorse socio-relazionali della famiglia, o del singolo, determinino condizioni tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari.

Art. 4 Requisiti di accesso

L'accesso agli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento è subordinato al possesso di requisiti specifici come di seguito definiti, per ciascuna tipologia, e documentati dalla certificazione ISEE unita ad un'autocertificazione riportante ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo e non compresa nella certificazione stessa.

I soggetti ammessi agli interventi previsti dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente Sociale che ha in carico il caso, ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale e familiare (ad esempio composizione del nucleo familiare, condizioni di reddito e patrimonio).

Art. 5 Definizione di condizione economica

La condizione economica della famiglia è determinata, ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei componenti la famiglia risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni altra entrata percepita anche sotto forma di agevolazione o esenzione, di cui si terrà conto nella valutazione ai fini della determinazione dell'intervento economico.

Qualora nell'anno di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica si determinino mutamenti alle condizioni familiari ed economiche questi possono essere dichiarati e documentati ai fini di ogni più opportuna valutazione.

È altresì facoltà del Comune richiedere a propria volta una certificazione ISEE aggiornata sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento comunale per la determinazione della Situazione Economica Familiare ai fini della concessione di prestazioni sociali e dell'accesso agevolato ai servizi.

I contributi di cui al presente Regolamento si intendono assegnati alla famiglia, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Capo II – Descrizione e disciplina degli interventi

Art. 6 Minimo Vitale

E' un intervento economico rivolto alle persone inabili al lavoro, in possesso di relativa certificazione rilasciata dagli organi competenti, e sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

L'importo erogabile corrisponde alla differenza tra il valore dell'assegno sociale stabilito annualmente dall'INPS e il valore ISEE a cui andrà sommato ogni altra entrata non compresa nella certificazione ISEE ed ogni altro intervento di natura economica, diretto o indiretto, percepito dal Comune di Ponzano Veneto o da altri Enti.

In tal modo il minimo vitale si caratterizza quale intervento complementare e integrativo delle risorse di cui beneficia la famiglia richiedente, fatte salve le risorse utilizzate a fini assistenziali purché adeguatamente documentate.

Nel caso di presenza di minori nel nucleo familiare o di altre persone inabili al lavoro, l'importo erogabile, come sopra determinato, verrà maggiorato di pari importo per ogni ulteriore componente.

Art. 7 Contributo Economico Straordinario

Per contributo economico straordinario si intende un'erogazione economica, eventualmente sostituibile da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, alle seguenti condizioni:

- a) improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o ad altri eventi tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico familiare (perdita del lavoro, malattia, sfratto, separazione coniugale, decesso di un congiunto, etc...);
- b) situazione economica del nucleo familiare non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e calcolato sulla base del valore ISEE a cui andrà sommata ogni altra entrata non compresa nella certificazione ISEE ed ogni altro intervento di natura economica, diretto o indiretto, percepito dal Comune di Ponzano Veneto o da altri Enti.

Sono di norma ammesse a contributo le seguenti spese:

- utenze domestiche: energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, asporto rifiuti;
- spese per affitto;
- spese condominiali;
- spese sanitarie, secondo prescrizione medica, con esclusione di quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche per la frequenza della scuola dell'obbligo: mensa scolastica, trasporto scolastico, libri di testo, tassa di iscrizione;
- spese per pasti a domicilio;
- altre spese assimilabili alle precedenti.

Per i tributi locali, il cui presupposto impositivo sia il possesso di immobili destinati ad abitazione principale o l'utilizzo di abitazioni in qualità di locatario, l'Amministrazione, previa verifica istruttoria, si riserva di valutare la possibilità di erogazione di contributi economici straordinari per situazioni di particolare disagio economico attestate da apposita certificazione ISEE ed eventuale altra documentazione giustificativa, come previsto al comma 2 lettere a) e b) del presente articolo.

Contributi economici straordinari potranno essere concessi per sopperire a necessità derivanti da altri bisogni atipici, che dovranno essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda.

Art. 8 Contributo a Progetto

E' l'intervento economico, legato ad un progetto individualizzato, previsto per famiglie, composte da una o più persone, in cui vi sia almeno un soggetto in grado di svolgere attività lavorativa, e quindi potenziale percettore di reddito, ma che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, di cui sia resa idonea documentazione, si

trovino temporaneamente prive di redditi da lavoro e/o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono accedere al Contributo a Progetto le famiglie che non superino la soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Il progetto individualizzato è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia attraverso azioni di accompagnamento e di integrazione sociale anche con la partecipazione dei familiari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

A tale scopo vengono definiti con le persone interessate obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti la famiglia che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa.

Il contenuto del progetto (obiettivi, tempi e modalità), così come gli impegni conseguenti, sono concordati tra l'Assistente Sociale competente e le persone coinvolte. Tali accordi possono essere espressi e formalizzati attraverso un apposito patto da sottoscrivere e rispettare che prevederà l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, attività lavorativa di natura occasionale ed accessoria), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità).

L'intervento economico può essere sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario.

Il contributo a progetto avrà una durata temporale massima di mesi 6 a decorrere dalla sua attivazione.

L'importo massimo effettivamente erogabile è determinato con atto di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla relazione presentata dall'Assistente Sociale referente del caso.

Il contributo a progetto può essere eventualmente integrato e/o sostituito da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi.

Capo III – Disposizioni finali

Art. 9

Procedimento amministrativo

La domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, dovrà essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente, su apposito modulo predisposto dal Comune a cui andrà allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 4.

I contributi economici di cui al presente regolamento, o l'eventuale prestazione di

servizio e/o l'esenzione totale o parziale dal pagamento dello stesso, verranno concessi con deliberazione di Giunta Comunale a seguito di relazione dell'Assistente Sociale da cui si evinca la situazione socio-economica del richiedente, e del proprio nucleo familiare, nonché la necessità dell'intervento.

L'Assistente Sociale, laddove possibile, convocherà gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel sostegno economico a favore del richiedente.

Art. 10 Deroghe

Solo per casi eccezionali, sulla base di motivata relazione dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà concedere contributi economici straordinari, o in alternativa prestazione di servizi e/o esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Art.11 Controlli

Il competente Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede in via ordinaria ad ogni più opportuna verifica della veridicità dei dati di cui alle certificazioni prodotte dai richiedenti in sede di presa in carico con facoltà di procedere ai controlli anche nei termini di cui all'art. 11 del "Regolamento per la determinazione della Situazione Economica Familiare ai fini della concessione di prestazioni sociali e dell'accesso agevolato ai servizi" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2005, comprese le eventuali azioni di rivalsa per ogni contributo indebitamente percepito, fatta salva, per l'interessato, ogni altra eventuale conseguenza sotto il profilo penale.

Art.12 Norme transitorie

In sede di prima applicazione, per consentire l'approvazione dei provvedimenti di competenza da parte della Giunta, oltre che di ogni altra conseguente disposizione di carattere organizzativo e per assicurare la regolare continuità dell'erogazione delle prestazioni di natura economica, viene stabilito che l'efficacia dei nuovi criteri di cui al presente Regolamento, sia determinata entro tre mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art.13 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento dei criteri e modalità per l'erogazione di benefici economici di natura assistenziale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/04/1991.

Art.14
Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, con le precisazioni di cui al precedente art. 12.